Area II n.4 del 21.03.2022



COMUNE DI CAPACI

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Originale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 19 del Reg. Data 13.05.2022	OGGETTO	Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.lgs 19 Agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto legislativo 16 Giugno 2017, n.100- Anno n,2021.		
Parte Riserva	ta all'Area II			
Bilancio		NOTE		
Missione Program Titolo Macroaggre Capitolo				
Visto di regolarità c copertura finanziaria	ontabile attestante la	a e		

L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di Maggio alle ore 18,30 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

		Pres.	Ass.		Pres	s. Ass
1)	Componente Giambona Rosario	X		9) Componente Longo Donata		X
2)	Componente Tarallo Roberto	X		10) Componente Salvino Valentina	X	
3)	Componente Giambona Maria		X	11) Componente Vassallo Beatrice D.	X	
4)	Componente Baiamonte Giusto	X		12) Componente Luna Salvatore	X	
5)	Componente Guercio Letizia Rita	X		13) Componente Di Maggio Vincenzo	X	
6)	Componente Fricano Francesco	X		14) Componente Giambona Vincenza		X
7)	Componente Puccio Salvatore	X		15) Componente Raveduto Francesco		X
8)	Componente Di Lorenzo Sara	X		16) Componente Vassallo Erasmo		X
7)	Componente Puccio Salvatore	X		15) Componente Raveduto Francesco		X

Presiede Il Presidente del C.C. Arch. Rosario Giambona

Partecipa il Segretario Dr. Cristofaro Ricupati

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Sono presenti senza diritto di voto: Sindaco, Ass.Billante, Ass Virga

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, propone l'adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Anno 2021"

PRESO ATTO dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

PRESO ATTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma I del medesimo articolo:
 - a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c. realizzazione e gestione di un opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

RICHIAMATA la precedente analisi ordinaria delle partecipazioni dell'ente, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 28/07/2021, avente ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Anno 2020";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. — ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione — le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.,•
- previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti:
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Capaci e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del 'Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. l) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno 1 '80% del loro fatturato nell'ambito' dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.•,

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione della sotto indicata partecipazione:

Società "Città della Costa di Nord-Ovest S.p.A." (Quote di partecipazione del Comune di Capaci del 8,55%: valore nominale delle quote pari ad € € 10.332,61), in quanto la stessa, che dai principi statutari per cui costituita, doveva occuparsi in particolare del reperimento di risorse e fondi comunitari, negli anni non ha prodotto risultati soddisfacenti tali per il suo mantenimento.

CONSIDERATO che la società Servizi Comunali Integrati S.p.A. è stata dichiarata fallita con sentenza n. 68/2018 del Tribunale di Palermo;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 -ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437 -quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che 1a scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

TENUTO CONTO del parere espresso dall' Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. l, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **Di approvare,** per le ragioni di cui in premessa, la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2021, accertandole come da tabella riepilogativa che segue delle partecipazioni detenute:

Nome Partecipata	Codice Fiscale	Quota di partecipazione
Città della Costa di Nord Ovest	04814670826	8,55
AMAP SPA	04797200823	0,00000001
S.R.R. (Società per la regolamentazione del Servizio di gestione dei rifiuti) Palermo Area Metropolitana		
	06269510829	1,143
Servizi Comunali Integrati RSU S.P.A. ATO PA 1 in fallimento	05159940823	8,55

2. di procedere all'alienazione/liquidazione della seguente società:

Società "Città della Costa di Nord-Ovest S.p.A." (Quote di partecipazione del Comune di Capaci del 8,55%: valore nominale delle quote pari ad € 10.332,61), in quanto la stessa, che dai principi statutari per cui costituita, doveva occuparsi in particolare del reperimento di risorse e fondi comunitari, negli anni non ha prodotto risultati soddisfacenti tali per il suo mantenimento;

- 3. **di dare** evidenza che le partecipate di cui sopra, svolgono una funzione strettamente necessaria ed indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune anche in relazione all'utilità per l'ente dei beni e/o servizi prodotti dalle partecipate;
- 4. **di demandare** alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo e la Giunta Comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione
- 5. **di dare atto** che all'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, il Servizio competente proceda all'invio alla struttura ministeriale ex art. 15 D. Lgs n. 175/2016, attraverso l'applicativo "Partecipazioni";
- di incaricare l'Ufficio di Segreteria alla trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- di demandare al Servizio Finanziario l'invio copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 20, c. 1 e 3, D. Lgs. n. 175/2016;

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile

Il Responsabile del procedimento ag. Francesco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci, lì 21/03/2022

Il Responsabile del procedimento Rag. Francesco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Capaci, lì 21/03/2022

Il Responsabile dell'Area II Rag. F.sco Paolo Di Maggio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dal Responsabile del servizio Finanziario e dal Collegio dei Revisori;

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali di cui all'allegato verbale

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano oppure mediante schede segrete

DELIBERA

1. **Di approvare,** per le ragioni di cui in premessa, la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2021, accertandole come da tabella riepilogativa che segue delle partecipazioni detenute:

Nome Partecipata	Codice Fiscale	Quota di partecipazione
Città della Costa di Nord Ovest	04814670826	8,55
AMAP SPA	04797200823	0,00000001
S.R.R. (Società per la regolamentazione del Servizio di gestione dei rifiuti) Palermo Area Metropolitana		3,4400007
2 112	06269510829	1,143
Servizi Comunali Integrati RSU S.P.A. ATO PA 1 in fallimento	05159940823	8,55

2. di procedere all'alienazione della seguente società:

Società "Città della Costa di Nord-Ovest S.p.A." (Quote di partecipazione del Comune di Capaci del 8,55%: valore nominale delle quote pari ad € 10.332,61), in quanto la stessa, che dai principi statutari per cui costituita, doveva occuparsi in particolare del reperimento di risorse e fondi comunitari, negli anni non ha prodotto risultati soddisfacenti tali per il suo mantenimento;

- 3. **di dare** evidenza che le partecipate di cui sopra, svolgono una funzione strettamente necessaria ed indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune anche in relazione all'utilità per l'ente dei beni e/o servizi prodotti dalle partecipate;
- 4. **di demandare** alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo e la Giunta Comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione
- 5. **di dare atto** che all'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, il Servizio competente proceda all'invio alla struttura ministeriale ex art. 15 D. Lgs n. 175/2016, attraverso l'applicativo "Partecipazioni";
- 6. **di incaricare** l'Ufficio di Segreteria alla trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- di demandare al Servizio Finanziario l'invio copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 20, c. 1 e 3, D. Lgs. n. 175/2016;

e con la seguente separata votazione

DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

XI° PUNTO O.D.G.

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ARTICOLO 20, DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 NUMERO 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 NUMERO 100, ANNO 2021

PRESIDENTE:

Passiamo al punto numero 11: ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, Decreto Legislativo 19 agosto 2016 numero 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 numero 100, anno 2021. Prego Ragioniere.

Rag. DI MAGGIO: Allora, con questa proposta si sottopone al Consiglio la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche per l'anno 202 1. La precedente analisi ordinaria di partecipazione dell'Ente è stata approvata con la delibera 61 del 2021 e oggi si propone di approvare la nuova revisione ordinaria di tutte le partecipazioni del Comune che sono le seguenti: città della costa di nord ovest, per cui il Comune ha 1'8, 55%; AMAP S.p.A. dove il Comune c'ha lo 0,0001; SRR, dove il Comune c'ha 1'1,143; servizi comunali integrati RSU S.p.A. ATO Palermo 1 in fallimento, 8.55. Con questa delibera si propone di procedere anche all'alienazione liquidazione della società Città della costa di nord ovest, in quanto la stessa che era stata costituita, doveva reperire fondi e risorse comunitarie, negli anni non ha prodotto risultati soddisfacenti per il suo mantenimento. Inoltre con la delibera si demanda alla Giunta di coordinare e vigilare sull'attuazione di quanto deliberato e allo stesso tempo si dà carico al servizio competente, che sarebbe l'area seconda, di procedere a trasmettere la delibera alla struttura ministeriale attraverso l'applicativo partecipazione.

PRESIDENTE:

Grazie Ragioniere. Ci sono domande? Interventi? Dichiarazioni di voto. Astenuti. Dichiarazioni di voto? Favorevole.

VOTAZIONE XI° PUNTO O.D.G.

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ARTICOLO 20, DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 NUMERO 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 NUMERO 100, ANNO 2021

PRESIDENTE:

Per alzata di mano voti favorevoli? Salvino, Puccio, Di Lorenzo, Baiamonte, Di Maggio, Fricano, Guercio, Giambona Rosario. Per alzata di mano, astenuti? Luna, Tarallo, Vassallo. Il Consiglio approva la proposta.

Consiglio Comunale

Proposta di Deliberazione Consiliare

Area II° - Raccolta n°04 del 21/03/2022

ALLEGATI



COMUNE DI CAPACI

Provincia di Palermo

Il Collegio dei Revisori

VERBALE N. 17/2022

Il giorno 29 del mese di marzo dell'anno 2022 alle ore 15,00, presso i locali dell'ente, a seguito di convocazione del Presidente, in continuazione di seduta, si è riunito il Collegio dei Revisori nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 22.06.2021 dichiarata immediatamente esecutiva.

Sono presenti:

Dott. Domenico Meli

Presidente

Dott. Giuseppe Barretta

Componente

Dott. Pino Raia

Componente

IL COLLEGIO

Il Collegio ha ricevuto a mezzo PEC del 21/03/2022 la proposta di deliberazione per il Consiglio comunale recante il seguente oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.- Anno 2021.

Il Collegio

Vista la proposta di deliberazione di competenza di cui sopra;

Visto il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con d.lgs. 19/08/2016, n. 175 e ss.mm., tra cui, in particolare:

- l'art. 4, comma 1. "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, non possono mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;
- l'art. 24 "Revisione straordinaria delle partecipazioni", il quale prevede che le amministrazioni pubbliche dovevano effettuare, entro il 30/09/2017, una ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che. non rispondendo ai criteri di cui all'art. 20, comma 2., dovevano essere alienate; per gli enti locali, tale provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 23/12/2014, n. 190;

M

• l'art. 26, comma 11. "Altre disposizioni transitorie", il quale prevede che "... salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Considerato:

- che nella "Relazione sui risultati conseguiti" e nella "Scheda Tecnica", predisposte ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, con le prescrizioni di cui alla Deliberazione n. 61/2016 della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti allegati sub A) e sub B) alla proposta di deliberazione sono riportate singole schede per ciascuna società partecipata contenenti tutte le analisi richieste dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tese a verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle società partecipate dal Comune di Capaci, fatta eccezione per la Società "Città della Costa di Nord Ovest S.p.A. in quanto la stessa, che dai principi statutari per cui costituita, doveva occuparsi in particolare del reperimento delle risorse e fondi comunitari, negli anni non ha prodotto risultati soddisfacenti tali per il suo mantenimento;
- che, dall'analisi delle suddette schede, non emergono partecipazioni societarie che non rispettano le suddette condizioni e per le quali la normativa imponga l'alienazione;
- che, dall'analisi delle situazioni finanziarie di tali società, non emergono necessità di ulteriori razionalizzazioni o aggregazione;
- che viene confermato l'attuale quadro delle partecipazioni societarie, senza necessità di procedere a piani di riassetto, visto il rispetto di tutte le condizioni poste dal d.lgs. 19/08/2016 n. 175 per il mantenimento delle società stesse.

Visti:

- il parere di regolarità tecnica favorevole espresso in data 21/03/2022:
- il parere di regolarità contabile favorevole espresso in data 21/03/2022;

IL COLLEGIO

Prende atto della proposta di deliberazione avente per oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Anno2021, invitando l'Amministrazione a monitorare la necessità di redigere il bilancio consolidato per l'anno 2021 entro i termini stabiliti dalla normativa in materia.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, chiuso alle 16,00, viene sottoscritto come segue e trasmesso in copia al Sig. Sindaco, al Sig. Presidente del Consiglio comunale, al Sig. Segretario Generale ed al Servizio finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

Il Presidente Dr. Domenico Meli

Il Componente Dott. Giuseppe Barretta

Il Componente Dott. Pino Raia

IL COLLEGIO

Letto confermato e sottoscritto IL CONSIGLIERE ANZIANO	IL SINDACO	IL SEGRETORE Dott. Aice	SO GENERALE Upati Cristofaro
Copia conforme all'originale, in car	ta libera, per uso amministrat	ivo	
Dal Municipio			ARIO GENERALE oforo Ricupati)
	FERTO DI PUBBLICAZ	ZIONE	
N. Reg. pubbl Certifico io sottoscritto Segretario (che copia del presente verbale vi rimarrà esposta per 15 giorni conse	iene pubblicato il giorno _		
Il Responsabile Albo Pretorio			ARIO GENERALE oforo Ricupati)
Il sottoscritto Segretario Generale,	visti gli atti d'ufficio ATTESTA		
CHE la presente deliberazione	è divenuta esecutiva il		in quanto
decorsi 10 giorni dalla data di in	0 1 0		
Dal Municipio			ARIO GENERALE toforo Ricupati)